

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1185

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2006

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 35, in materia
di territorializzazione dell’esecuzione della pena

ONOREVOLI SENATORI. - La carcerazione determina una serie di rilevanti conseguenze anche sul piano delle relazioni familiari. Se si osserva lo stato civile dei detenuti, si apprende che oltre un terzo dei detenuti ha, o dichiara di avere, uno o più figli. La detenzione di un familiare comporta sempre gravi squilibri all'interno della famiglia. Tale assenza è particolarmente grave nel caso in cui il detenuto coincide con il capofamiglia o con un percettore di reddito. A questo proposito, oltre alle spese per la difesa, uno dei problemi più rilevanti per le famiglie è costituito dai viaggi che si rendono necessari per andare a visitare il parente detenuto. Secondo gli ultimi dati disponibili, una percentuale pari a circa il 60 per cento della popolazione vede riconosciuto il principio della territorializzazione della pena, mentre per gli altri la detenzione comporta e richiede ai familiari, che intendano mantenere contatti con il proprio congiunto, sforzi economici ingenti, necessari per il sostegno dei viaggi, spesso lunghi, faticosi e costosi. Le problematiche relative alla carcerazione non riguardano solamente le condizioni di detenzione ma si riflettono nella fase del reinserimento sociale degli ex detenuti. In questo senso, nel corso degli ultimi anni, il carcere si è aperto sempre di più al territorio. È cresciuta l'esigenza di stabilire una rete di contatti tra il carcere e il territorio, anche in vista della liberazione del detenuto e del suo reinserimento nella società. In questa ottica è importante che il rapporto con la regione di residenza non venga spezzato, almeno come regola generale. Il problema riguarda, in prospettiva, an-

che il superamento dell'istituzione psichiatrica giudiziaria verso nuove forme di trattamento più aperte alla realtà esterna. In particolare, a parte le necessarie ristrutturazioni edilizie, il miglioramento generale delle condizioni di vita degli ospiti e il potenziamento degli organici a disposizione, il principale sforzo di riforma dovrebbe essere rivolto alla rottura dell'isolamento di tali strutture rispetto alla realtà territoriale circostante. In questa ottica si può valorizzare anche il contributo, che sappiamo cospicuo e in molti casi essenziale, fornito dalle forze della società civile che si fanno carico di favorire la territorializzazione e l'umanizzazione della pena, per favorire il collegamento tra il carcere e la società sul territorio per lo sviluppo delle misure alternative. Al fine di realizzare questi obiettivi, che rendono effettive le premesse del recupero e del reinserimento sociale, occorre trasformare il principio della territorializzazione della pena in un obbligo preciso dell'Amministrazione, accompagnandolo con la previsione dell'obbligo di attivare misure e interventi che consentano di evitare il ricorso alle motivazioni (come il sovraffollamento) che sempre più spesso impediscono l'effettivo esercizio del diritto a scontare la pena nella regione di residenza del detenuto o della famiglia per l'inidoneità delle strutture esistenti nella zona. Il presente disegno di legge adegua anche le disposizioni sui trasferimenti alla regola della territorializzazione, salvaguardando comunque l'eventualità di una diversa richiesta del detenuto e prevedendo esplicitamente il coinvolgimento delle regioni, sistematizzando a

livello legislativo gli accordi già vigenti tra il Ministero della giustizia e le singole regioni. Con le modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, che qui si propongono, verrà rafforzata l'effettività del principio già stabilito dall'articolo 115, comma 1, del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenzia-

rio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, secondo il quale in ciascuna regione dovrebbe essere realizzato un sistema integrato di istituti differenziato per le varie tipologie detentive la cui ricettività complessiva soddisfi il principio di territorialità dell'esecuzione penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (*Territorializzazione dell'esecuzione della pena*). - 1. Il trattamento penitenziario si basa sulla territorialità dell'esecuzione penale, garantendo comunque che in ciascuna regione le strutture del sistema integrato di istituti, differenziate per le varie tipologie detentive, siano adeguate ad assicurare l'effettiva applicazione delle modalità di trattamento di cui alla presente legge, con particolare riferimento alle condizioni di detenzione, all'individualizzazione del trattamento, all'esercizio dei diritti, all'assistenza e alla tutela della salute.

2. Il Ministro della giustizia definisce, in sede di intesa con le regioni, le misure e gli interventi necessari ai fini della territorializzazione della distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti o nelle sezioni»;

b) all'articolo 42, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Non possono essere effettuati trasferimenti in istituti non ricadenti nella regione di residenza del detenuto o internato ovvero delle rispettive famiglie, e comunque ad oltre novanta chilometri di distanza dal luogo della suddetta residenza, salva diversa richiesta del detenuto e ferma restando l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 13-bis».